

## **TI\_GERICHTE 52.1995.34 vom 23. Februar 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.34)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.34 du 23 février 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.34 del 23 febbraio 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

PAmM). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). Un sopralluogo non è necessario. Nemmeno i ricorrenti, del resto, lo sollecitano. 2. Trasmissione dell'opposizione al Dipartimento del territorio Omettendo di trasmettere all'autorità cantonale l'opposizione inoltrata dai vicini qui ricorrenti, il Municipio di \_\_\_\_\_ ha disatteso gli art. 6 cpv. 5 LE e 18 cpv. 2 RLE. Nell'ambito della procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato questa violazione è stata tuttavia sanata. In quella sede, il Dipartimento del territorio ha infatti potuto verificare il fondamento delle contestazioni sollevate dagli opposenti. Queste concernevano peraltro unicamente l'applicazione del diritto comunale. Persino le censure di natura estetica si fondavano infatti sul diritto autonomo comunale, segnatamente sull'art. 5 NAPR; norma che impone di raccogliere il preavviso dell'autorità cantonale in merito all'inserimento delle costruzioni nel contesto ambientale. Ora, questo preavviso è stato raccolto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso ed è stato confermato davanti alle istanze di ricorso. Un annullamento in ordine della licenza non entra quindi in considerazione. 3.

Destinazione La costruzione è stata autorizzata come residenza primaria. Non potrà quindi essere utilizzata come residenza secondaria. Sotto questo profilo, la decisione impugnata è perfettamente conforme al diritto. 4. Altezza del colmo L'altezza del colmo (10 m), anche se non è indicata in modo preciso dai piani è sufficientemente definita dall'altezza del filo di gronda (8 m), dalla pendenza delle falde del tetto (40 %) e dalla distanza che separa le due gronde (10 m). Dato che non supera il limite fissato dall'art. 37 NAPR, anche da questo profilo l'impugnativa non può essere accolta. Ad ogni buon conto, basta precisare che l'altezza del colmo non deve superare i 10 m. 5. Posteggi Il Consiglio di Stato ha imposto al resistente di realizzare un quarto posteggio. Ha tuttavia omesso di precisarne l'ubicazione. Verosimilmente intendeva riferirsi all'angolo S del fondo, a confine con la part. n. \_\_\_\_\_ RFD, dove ancora v'è spazio per realizzare un posto auto perpendicolarmente all'asse dell'antistante strada comunale. Potrebbe inoltre entrare in considerazione il terreno a monte dell'edificio. La determinazione dell'ubicazione del quarto posto auto non può tuttavia essere lasciata alla libera scelta del resistente. I diritti dei terzi potrebbero esserne pregiudicati. Le obiezioni che i ricorrenti sollevano a tal proposito appaiono quindi fondate. Esse non comportano tuttavia l'annullamento del permesso. Una simile conseguenza sarebbe sproporzionata, perché in definitiva si tratta soltanto di stabilire l'ubicazione di un posteggio rispettando le norme che disciplinano la procedura di rilascio del permesso di costruzione per simili opere. Risultato, questo, che può essere facilmente

conseguito subordinando l'esecutività della licenza in contestazione all'obbligo di conseguire il permesso per un quarto posteggio. Entro questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto. 6. Distanze I piani annessi alla domanda di costruzione indicano che il nuovo edificio verrebbe a sorgere a 6 m dall'angolo S dello stabile dei ricorrenti, rispettivamente a m 5,75 dal ciglio della strada comunale che passa a valle. Entrambe le distanze sono conformi alle NAPR. Da questo punto di vista i ricorrenti non sollevano obiezioni di sorta. Contestata è unicamente la rappresentazione grafica della distanza di m 5,75 dal ciglio della strada, che, stando ai piani, sarebbe soltanto di 5 m. L'incongruenza rilevata dai ricorrenti sussiste effettivamente, ma non giustifica un accoglimento del ricorso. Determinanti sono infatti le indicazioni metriche riportate dai piani: in particolare, quelle relative alla distanza dalla casa dei ricorrenti (6 m) e dalla strada (m 5,75), che dovranno essere verificate dall'autorità comunale in occasione del controllo dei tracciamenti prescritto dall'art. 49 cpv. 1 LE (riducendo, se necessario, la lunghezza dello stabile). 7. In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e riformandola come al considerando n. 5. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi; visti gli art. 21, 49 LE; 15, 40, 43, 46 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. La decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11202) è annullata; 1.2. la licenza edilizia 7 settembre 1994 rilasciata dal Municipio di \_\_\_\_\_ al resistente è confermata alla condizione che prima dell'inizio dei lavori il resistente ottenga il permesso di costruire un quarto posto auto e che l'altezza del colmo non superi 10 m. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 800.-- (ottocento) e del resistente per la differenza. Il resistente rifonderà ai ricorrenti fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.